DET. N. 106

DEL -4 MAG 2015

PROPINE 130/2015





CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE NOO824 DEL 18 MAG. 2015

OGGETTO: Costituzione fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ex art. 15 del CCNL del 01.04.1999 e s.m.i. – Anno 2015-impegno di spesa

L'anno 2015 il giorno tredici del mese di aprile

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

che ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.L.vo 165/2001, la quantificazione delle risorse decentrate è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; che in data 22.01.2004 è stato sottoscritto il CCNL del comparto regioni ed autonomie locali relativamente al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003:

che il predetto CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina dell'art. 15 del CCNL del 01.04.1999, al fine di offrire maggiori elementi di certezza sia nella corretta costruzione delle risorse locali sia per quanto riguarda la possibile destinazione;

che all'art. 31 del cit. CCNL del 22/01/2004 è previsto, per esigenze di semplificazione e di controllo della spesa che gli enti del comparto determinano annualmente, con effetto dal 31.12.2014 ed a valere per l'anno 2015, le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 CCNL del 1° aprile 1999), ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:

- Quella che ricomprende le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette <u>"risorse stabili"</u> (art.31, comma 2) e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono pagamenti stabili e duraturi nel tempo;
- Quella che ricomprende le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità, dette <u>"risorse variabili"</u> (art. 31, comma 3) che per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata.

Premesso altresì che:

<u>le risorse decentrate stabili</u> ricomprendono quelle calcolate dagli Enti nel 2003 in applicazione dei CC.NN.LL:

- CCNL 1° aprile 1999, art. 15 comma 1, lett. a, b, c, g, h, j, l, e il comma 5 dello stesso articolo per processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti correlato ad un aumento delle prestazioni del personale in servizio.
- CCNL 5 ottobre 2001, art. 4 commi 1 e 2;
- alle risorse suddette si aggiungono gli incrementi previsti all'art.32, comma 1 (0,62% monte salari 2001);
 - <u>le risorse decentrate variabili</u>, ricomprendono quelle calcolate in applicazione dei CC.NN.LL:
- CCNL del 1° aprile 1999, art. 15 comma²1, lett. m e commi 2, 4, e 5, per i soli effetti correlati al miglioramento ed ampliamenti dei servizi.
- CCNL 14 settembre 2000, art.54, CCNL 5 ottobre 2001, art. 4 commi 3 e 4; Considerato, quanto sopra premesso, di dover procedere,in coerenza con le valutazioni innanzi espresse, alla costituzione formale del "fondo risorse decentrate" per l'esercizio finanziario 2015;

Considerato che:

fermo restando l'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che , in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche

amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;

tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento delle spese del personale, particolare rilievo assumono quelle previste all'art. 1 comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010),che detta la disciplina delle spese del personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una costante e progressiva riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;

A decorrere dall'anno 1° gennaio 2015 secondo quanto ha disciplinato il legislatore nazionale con la legge di stabilità del 2014 e per interpretazione data dalla Corte dei Conti della Regione Puglia come da allegato parere del 22 gennaio 2015 n. 53, nella determinazione del presente fondo si deve tenere conto di tutte le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 che diventano permanenti e non possono essere piu' recuperate e di conseguenza il parametro e/o la base per il futuro è il fondo del 2014 che va ridotto proporzionalmente delle unità cessate;

Che, in applicazione del suddetto disposto normativo, nella costituzione della parte stabile e variabile del fondo la prevista decurtazione del fondo viene operata in proporzione alla riduzione del personale in servizio con le modalità indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 12/2011, che prescrive di confrontare il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno precedente, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno e, di conseguenza, la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

Che la decurtazione del fondo, in coerenza con gli indirizzi interpretativi forniti dalla circolare del Ministero dell'Economia n. 12/2011, da compiere solo sulla riduzione dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato esclusa la dirigenza per l'anno 2015 ammonta ad € 25.788,98 per la parte stabile ed € 1.740,82 per la parte variabile;

fondo stabile 2014	€ 1.151.293,70	
fondo variabile 2014	€ 128.923,82	
totale	€ 1.280.217,52	
fondo stabile 2015	€ 1.181.586,42	
fondo variabile 2015	€ 75.974,30	
totale 2015	€ 1.257.560,72	

Atteso che la situazione della dotazione organica dell'Ente, a fronte di una progressiva e costante riduzione delle unità di ruolo a tempo indeterminato full time (n. unità 349 presenti alla data del 01/01/2006 - n. 195 alla data odierna con una riduzione di n. 154 unità), presenta una massiccia presenza di personale con contratto di lavoro a tempo determinato (n. 352 oggetto di proroga al 30/04/2015 giusta delibera di G.M. n. 32 del 31/01/2015 con diritto a proroga fino al 31/12/2015 ex L.R. n. 2/2015 art. 2 oltre n. 49 unità in servizio con contratto quinquennale in scadenza dopo la data del 31/06/2015) cui si applicano tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai vigenti CCNNL. di Settore (cfr. art. 1 del CCNL 22/01/2004), ivi compresi quelli del salario accessorio, e che, per gli





REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio del 22 gennaio 2015 composta da:

Presidente di Sezione

Agostino Chiappiniello

Presidente

Consigliere

Luca Fazio

Consigliere

Stefania Petrucci

Referendario

Rossana De Corato

Referendario

Cosmo Sciancalepore

Referendario

Carmelina Addesso

Relatore

ha assunto la seguente deliberazione

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Statte (TA), trasmessa con prot. n. 20345 del 19 dicembre 2014 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia il 29 dicembre 2014 prot. 0004798-29/12/2014-SC-PUG-T75-A;

Vista l'ordinanza 1/2015 del 14 gennaio 2015 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 22 gennaio 2015;

udito il relatore, Referendario Carmelina Addesso.

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Statte chiede alla Sezione un parere in merito all'interpretazione dell'art 9, comma 2 bis, del decreto legge 25 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Il Sindaco, in particolare, chiede quale significato si debba attribuire al periodo aggiunto, nel corpo della disposizione citata, dall'art 1 comma 456 della legge 147/2013, a mente del quale "A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". A tal fine, indica le seguenti, possibili, interpretazioni:

- a) "l'importo di cui deve decurtarsi il fondo è pari alla somma delle decurtazioni effettuate negli anni 2011-2014, decurtazione che assumerebbe il carattere della definitività dal 2015";
- b) "l'importo di cui deve decurtarsi il fondo è pari a quella effettuata nel solo 2014, decurtazione che assumerebbe, questa, carattere di definitività dal 2015";
- c) "nel 2015 si applica comunque quanto è scritto nella prima parte della norma, ossia il rispetto del tetto 2010 e riduzione proporzionale riferiti al 2015, che assumerebbero, questa volta, carattere di definitività".

In ultimo, si chiede se la prima parte della norma non si applichi più visto che in essa è stato previsto un limite temporale al 31/12/2014, per cui dal 2015 non troverebbe più applicazione né il tetto del 2010 né la riduzione proporzionale in base ai dipendenti cessati dal servizio.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità, sia soggettiva che oggettiva, della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione al profilo di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Statte, per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l'art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere.

Sul piano dell'ammissibilità oggettiva, si rammenta che la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di "contabilità pubblica".

Il Collegio evidenzia che le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L.

3/08/2009, n. 102, condividendo l'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di "contabilità pubblica" strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati, non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Stante quanto sopra, il quesito proposto dal Comune di Statte rientra nel perimetro della contabilità pubblica, come sopra delineato, in quanto volto all'interpretazione di una disposizione dettata in tema di contenimento della spesa per il personale.

Tuttavia, l'analisi deve essere circoscritta agli aspetti generali ed astratti della questione, fermo restando che ogni scelta di gestione è rimessa alla discrezionalità dell'ente.

Passando al merito della richiesta, si chiede quale sia il significato da attribuire all'articolo 9 comma 2 bis d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e, di conseguenza, quale sia la disciplina del fondo per la contrattazione decentrata a decorrere dal 2015.

La disposizione in esame, nella versione antecedente alle modifiche della legge di stabilità per il 2014, sanciva che "a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

L'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine finale di applicazione della norma e ha introdotto un nuovo periodo, stabilendo che "a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Come osservato a più riprese dalle Sezioni Riunite (deliberazioni 51/CONTR/2011, 56/CONTR/2011) e dalla Sezione Autonomie (deliberazioni n. 2/SEAUT/2013 e, da ultimo, n.

26/SEZAUT/2014), la disciplina in esame si inserisce nel quadro delle disposizioni volte al contenimento della spesa per il personale aventi natura cogente ed inderogabile, in quanto rispondenti ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di rigidi obblighi comunitari. Per tali ragioni, "tale norma è da considerare, quindi, di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell'espressione normativa utilizzata" (Sezione delle Autonomie deliberazione n. 26/SEZAUT/2014).

Premesso quanto sopra, non pare alla Sezione che siffatta finalità di contenimento complessivo della crescita delle componenti del trattamento accessorio, sia venuta meno a seguito della modifica introdotta dalla legge di stabilità del 2014, ma semplicemente viene modificato il criterio con cui l'obiettivo deve essere attuato. Ed, infatti, per periodo 2011-2014 l'ammontate complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata è soggetto alla duplice riduzione scaturente dal tetto del 2010 e dalla decurtazione proporzionale alla cessazione del personale in servizio. Sulle modalità di calcolo della riduzione da ultimo menzionata si rinvia ai principi espressi sul punto dalla giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione (tra le altre, Sezione controllo Puglia deliberazione n. 87/PAR/2014 del 2 aprile 2014, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 116/PAR/2014).

A partire dal 1 gennaio 2015, invece, la decurtazione annuale deve essere di importo pari "alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo": ciò significa che gli importi decurtati, per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sforamento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio o del rateo, secondo le indicazioni della giurisprudenza richiamata) costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015.

In altre parole, le decurtazioni effettuate nel periodo 2011-2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate in quanto gli effetti dei tagli operati nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi .

Tale interpretazione, oltre ad essere imposta dal dato letterale (il legislatore nel riferirsi alle "riduzioni operate per effetto del precedente periodo" non fa che rinviare ai risultati di contenimento conseguiti sulla base dell'osservanza del tetto e delle riduzioni proporzionali al personale cessato), è l'unica che consente di riconoscere una coerenza intrinseca al dettato normativo, come scaturente dalla modifica operata dalla legge di stabilità del 2014. In questo senso, infatti, se la volontà del legislatore fosse stata quella di applicare, anche per il periodo successivo al 2014, il meccanismo di contenimento dettato per il quadriennio 2011-2014, sarebbe stato sufficiente prorogare il periodo di efficacia della prima parte della disposizione; invece, la legge 147/2013, nel prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014) l'operatività della disposizione, ha contestualmente dettato, attraverso l'aggiunta di un nuovo periodo, una diversa disciplina a decorrere dal 1 gennaio 2015.

In ogni caso, rimane ferma la finalità complessiva di contenimento della spesa di personale, con riferimento alle componenti del trattamento accessorio e del conseguente obiettivo di rafforzamento del limite posto alla loro crescita complessiva, nell'ambito del più ampio obiettivo di riduzione della spesa corrente di funzionamento e di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

PQM

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Statte (TA)

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2015.

Il Relatore

F.to Carmelina Addesso

Il Presidente

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 22/01/2015 Il Direttore della Segreteria F.to Marialuce Sciannameo

Risorse decentrate anno 2015

rif. Art. 31 e 32 del l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2014 è definito secondo le seguenti tabella A (Fondo risorse decentrate stabili) e Sulla base delle regole definite dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22/1/2004 CCNL 22/1/2004 (Costituzione delle risorse)

ART.	Da CCNL	RIFERIMENTO	RISORSE	
ART. 15 co. 1 lett. a	01/04/1999	Ammontare 1998 fondo Art. 31 , lettera b, c,d,e,CCNL 6 luglio 1995	€ 633.462,00	00
ART. 15 co. 1 lett. b	01/04/1999	Risorse aggiuntive 1998	E 113.441,00	00
ART. 15 co. 1 lett. g	01/04/1999	Risorse destinate al pagamento LED del personale in servizio nel 1998	€ 64.212,00	00
ART. 15 co. 1 lett. h	01/04/1999	Risorse destinate indennità £. 1.5000.000 (€ 774,69) per la 8° q.f.	€ 11.620,00	00
ART. 15 co. 1 lett. j	01/04/1999	0,52% monte salari 1997	€ 30.122,00	00
ART. 15 co. 5	01/04/1999	Risorse necessarie per sostenere maggiori oneri del trattamento economico del personale impegnato in nuove attività, e per l'attivazione di nuovi servizi	€ 154.499,70	70
ART. 4 co. 1	05/10/2001	1,1% monte salari 1999	€ 68.581,00	00
ART. 32 co. 1	22/01/2004	Risorse RIA e assegni ad personam personale cessato fino al 31/12/2014	€ 341.646,00	90
ART. 32 co. 1	22/01/2004	Incremento 0.62% monte salari 2001, esclusa dirigenza	€ 47.898,00	00,
		Totale	€ 1.465.481,70	70
ART. 15 co. 1 lett. 1	01/04/1999	01/04/1999 Trattamento accessorio personale trasferito a enti comparto per delega funzioni o decentramento	-€ 62.559,00	00
Riduzione risorse decentrate stabili		art.9 bis 1.122/2010 anno 2011	-€ 78.348,00	00
Riduzione risorse decentrate stabili		art.9 bis 1.122/2010 anno 2012	-€ 39.526,65	99,
Riduzione risorse decentrate stabili		art.9 bis I.122/2010 anno 2013	-€ 29.702,08	80,



Riduzione risorse decentrate stabili art.9 bis 1.122/2010 anno 2014	<u>+</u>	47.970,57	人
Riduzione risorse decentrate stabili art.9 bis 1.122/2010 anno 2015	÷	25.788,98	
Totale risorse decentrate stabili anno 2015	æ	1.181.586,42	

Risorse decentrate variabili Riduzione risorse decentrate stabili art.9 Tab. B

ם. ב				
ART.	Da CCNL	RIFERIMENTO		RISORSE
ART. 15 co. 1 lett. m	01/04/1999 Risorse	Risorse da Art. 14 - Lavoro straordinario	E	21.174,00
ART. 15 co. 24 e 5	01/04/1999	01/04/1999 In contrattazione integrativa - importo massimo 1,2% monte salari 1997	E	69.511,00
		risorse variabili	E	90.685,00
Riduzione risorse de	centrate variabili	Riduzione risorse decentrate variabili 2011 art.9 bis I.122/2010	÷	5.202,00
Riduzione risorse decentrate variabili	centrate variabili	2012 art.9 bis I.122/2010	Ψ	2.624,30
Riduzione risorse decentrate variabili		2013 art.9 bis I.122/2010	ٻ	1.905,45
Riduzione risorse decentrate variabili		2014 art.9 bis 1.122/2010	Ψ	3.238,13
Riduzione risorse decentrate variabili		2014 art.9 bis I.122/2010	(F)	1.740,82
		Risorse variabili anno 2015	Ę	75.974,30
	totale risorse variabili anno 2015	oili anno 2015	€	75.974,30
		Risorse decentrate anno 2015	æ	1.257.560,72

risorse finanziate con entrate a specifica destinazione ART. 15 co. 1 lett. k

258.258,00

effetti di cui all'art. 15 comma 5° del CCNL del 01/04/1999 sono stati inseriti nella programmazione triennale del fabbisogno del personale come da allegata deliberazione di G.M. n. 22/2015 in quanto assolutamente indispensabili per la erogazione dei servizi istituzionali dell'Ente a cagione delle numerose cessazioni non sostituiti;

Atteso che, sempre agli effetti di cui all'art. 15 comma 5° del CCNL del 01/04/1999, con deliberazione di G.M. n. 100 del 23 aprile 2013, è stato attivato, ex D.L.vo 156/2012, art. 3 comma 2° il nuovo servizio del Giudice di Pace con oneri di spesa e di personale amministrativo a carico di questa Amministrazione Comunale;

Atteso che, questo nuovo servizio vede, in atto, la presenza presso gli uffici giudiziari del Giudice di Pace di Alcamo di n. 10 unità di dipendenti da questa Amm.ne Com.le;

Che nel Fondo per le risorse decentrate confluiscono anche le risorse destinate al pagamento degli incentivi speciali che, rispetto alla dinamica del fondo, rappresentano una partita di giro e non incidono sull'entità effettiva del fondo stesso (legge Merloni, recupero ici, art. 208 cds, art. 4 c. 3 e 4 CCNL del 05/10/2001); tali spese sono finanziate con entrate a specifica destinazione;

Che il Fondo per le risorse decentrate è stato già utilizzato così come previsto dall'art. 40 comma 3 ter del d.l.vo 165/2001 nel corso dell'anno 2015 per il finanziamento dei c.d. istituti stabili quali la Posizione Economica Orizzontale (PEO), l'indennità di comparto, la retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative, l'indennità di vigilanza, la reperibilità, al turnazione, liquidati contestualmente agli emolumenti stipendiali;

Richiamati i CCNNL. Vigenti del personale non dirigente del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali;

Ritenuto necessario procedere, quindi, all'approvazione della consistenza del suddetto fondo;

Visto l'allegato A relativo al riepilogo delle risorse complessive da destinare per le finalità di cui all'art. 17 del CCNL del 01.04.1999 e s.m.i. così costituito:

Fondo risorse decentrate stabili €. 1.181.586,42 Fondo risorse decentrate variabili €. 75.974,30

Totale €. 1.257.560,72

Art.15 comma 1 lettera K ccnl/99 258.258.00

Vista la deliberazione di G.C. n.399 del 06/12/2013 che approva il P.E.G. 2013-2015;

Vista la L.R. 48/91 e s.m.i.;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;

Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii:

Visto il d.lqs.150/2009;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate :

Dare atto che il fondo delle risorse decentrate di cui di cui all'art.31/ CCNL 22/01/2004 per l'anno 2015 è costituito in applicazione dei CCNNLL, dalle norme e dalle circolari vigenti determinate come da prospetto "allegato A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto è di €. 1.257.560,72

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web www.comune alcamo tp.it ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

Il responsabile del procedimento

Il Dirigente di Settore

(ART. 183 con	nma 7 D.Lgs. n.267/2000
ALCAMO II	IL REGIONIERE GENERALE Dr. Sebastiano Luppino
	DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che	copia della presente determinazione è stata pubblicata
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che	